Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2161

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL VECCHIO, DE SENA, SCANU, PINOTTI, SERRA, NEGRI, PEGORER, GASBARRI, AMATI, DE LUCA e BIONDELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2010

Norme in materia di trattamento penitenziario per il personale militare delle Forze armate

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a superare le ingiustificate differenze, sul piano del trattamento penitenziario, esistenti oggi tra gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile ed il personale militare delle Forze armate.

Al riguardo, per i componenti delle suddette Forze di polizia, l'articolo 79 della legge 10 aprile 1981, n. 121 prevede la possibilità di scontare, a richiesta, la pena detentiva ovvero la custodia cautelare in carcere per qualsiasi reato presso gli stabilimenti militari di pena. Al contrario, tale facoltà è notevolmente limitata per gli appartenenti alle Forze armate, i quali, ai sensi dell' articolo 63 del codice penale militare di pace, sono ammessi ad espiare la pena della reclusione (convertita in reclusione militare) presso stabilimenti militari nei soli casi in cui la condanna non comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ulteriore limitazione riguarda la custodia cautelare in carcere che, ai sensi dell' articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, può essere espiata dagli appartenenti alle Forze armate nei citati stabilimenti militari di pena solo se disposta dall' autorità giudiziaria militare.

Per quanto sopra esposto, la necessità di una riforma delle richiamate disposizioni normative di riferimento risulta quanto mai sentita, anche in funzione del sempre crescente impegno delle Forze Armate, sia in ambito nazionale che internazionale, nel concorrere all'espletamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica con piena assunzione delle specifiche attribuzioni di Pubblica Sicurezza.

Il mantenimento della ingiustificata diversità di trattamento nei confronti dei militari delle Forze armate rispetto agli appartenenti alle Forze di polizia, pur in presenza di analoghe fattispecie di reati che ne impongano la reclusione o la custodia cautelare, appare ancor di più anacronistica se si considera che il personale di ambedue le Forze sopracitate è accomunato, senza alcuna diversificazione, nel generale riconoscimento della «specificità» d'impiego e dello *status* peculiare rivestito, derivanti da vincoli e da obblighi precisi, complessivamente non riferibili ad altre realtà di lavoro e sociali.

Il presente provvedimento non comporta maggiori oneri per il bilancio dello stato in quanto gli elementi di organizzazione coinvolti (struttura penitenziaria militare ed ordinaria) sono già tutti esistenti e l'eventuale aumento dei reclusi presso le strutture militari verrebbe automaticamente compensato da un corrispondente ed analogo minore afflusso presso le strutture ordinarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 63 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle Forze armate, a richiesta del condannato, è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere»;

b) il numero 3 è abrogato.

Art. 2.

1. L'articolo 2 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, è abrogato.

€ 1,00